SAARLOUIS	Saartal-Milchwerke eGmbH, 663 Saarlouis, Wallerfanger Straße 39
SCHAFTLACH	Nordmolkerei München Deller KG, 8 München 13, Winzerstraße 115
SCHÜTTORF	Steffes und Co., KG, 406 Viersen
WANGEN	Franz Lebert und Co., 896 Kempten/Allgäu, Duracher Straße 11
WARBURG	Milchwerke Westfalen-Lippe der Molkerei-Zentrale Westfalen-Lippe eGmbH, 478 Lippstadt, Wiedenbrücker Straße 80
WEIDMÜHL	Lagerbetrieb Inh. Simon Vitzthum, 8251 Weidmühl 34, Post Schwindkirchen
WÜRZBURG	Viktor Seiffert, 87 Würzburg, Gaittinger Straße 11

REGOLAMENTO (CEE) N. 1896/68 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1968
che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (2), ha fissato le quantità minime al disotto delle quali l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, tenendo conto della proporzione delle varie qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine, da un lato, e della struttura dell'industria di trasformazione delle olive e delle sanse dall'altro ;

considerando che è opportuno semplificare l'applicazione del regime d'intervento aumentando le quantità minime fissate dal regolamento n. 785/67/CEE ;

considerando che il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso ed è pertanto opportuno fissare le quantità minime a un livello che si avvicini il più possibile alle quantità che formano oggetto delle transazioni in tale fase ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Ciascun detentore d'olio d'oliva d'origine comunitaria di cui all'articolo 1 può offrire detto olio all'organismo d'intervento.

Ogni partita offerta deve concernere come minimo le quantità qui di seguito riportate :

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.

— 400 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1 a), b) o c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;

— 1.000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 1 d) del suddetto allegato, o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità di cui al punto 1 dello stesso allegato ;

— 4.000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto allegato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1968

relativo all'estensione in Francia di misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1576/68 della Commissione, del 9 ottobre 1968, relativo all'applicazione in Francia di misure di intervento nel settore delle carni bovine (2), parzialmente abrogato dal regolamento (CEE) n. 1741/68 (3), sono state adottate in Francia misure di intervento per le « vaches 1re qualité », nonchè per le carni che provengono da queste vacche che rispondono alle presentazioni di cui all'allegato II 1 a) e c) del regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione di misure d'intervento nel settore delle carni bovine (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1831/68 (5) ; che con il regolamento (CEE) n. 1647/68 della Commissione, del 21 ottobre 1968, relativo all'estensione in Francia di misure di intervento nel settore delle carni bovine (6), sono state decise misure di intervento per i « bœufs 1re qualité », nonchè per le carni che provengono da questi buoi che rispondono alle presentazioni di cui all'allegato II 1 a) e c) del regolamento (CEE) n. 1097/68, esclusi i quarti posteriori taglio diritto a tre costole ;

considerando che in Francia le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68, nonchè all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1097/68 che hanno condotto all'adozione di misure di intervento di cui qui sopra esistono egualmente per le « vaches 2e qualité » ; che, al fine di evitare un ribasso importante dei prezzi nella Comunità, è necessario estendere l'appli-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 247 del 10. 10. 1968, pag. 11.
(3) GU n. L 268 del 1o 11. 1968, pag. 47.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.
(5) GU n. L 279 del 16. 11. 1968, pag. 7.
(6) GU n. L 259 del 22. 10. 1968, pag. 10.